



OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 – D. LGS. 18/8/2000 N. 267 A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA, RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA AREA SOTTOSTANTE PASSERELLA "TELFER".

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 12.09.2018 è pervenuta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni una segnalazione inerente la caduta di frammenti dalla passerella metallica denominata "Telfer" che sovrappassa la S.R. 209 "Valnerina" all'altezza della progressiva chilometrica 4+300 e l'attiguo fiume Nera;
- a seguito del conseguente intervento in sito dei Vigili del Fuoco, con la presenza del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, si è effettuata una ispezione ravvicinata della struttura dalla quale è emerso, come comunicato con nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (**Protocollo nr: 7542 - del 12/09/2018 - COM-TR - Comando Prov. VVF TERNI Fonogramma - dissesto statico Intervento 3462 Passerella Telfer**) assunta al protocollo dell'Ente con n. 12546 del 13/09/2018, *"che il traliccio metallico di collegamento tra le due corpi di fabbrica era in forte ed avanzato stato di degrado, inoltre presenta dei ferri distaccati e penzolanti nella sotto stante strada SP 209 e il tratto di fiume Nera che viene utilizzato anche come campo gara per canoa e rafting."*;
- con la medesima comunicazione è stato altresì segnalato *"che il pilone lato Est (corpo di fabbrica a sx direzione Arrone) presenta un avanzato stato di vetustà e con alcune parti di copri ferro distaccate"*;
- stante la situazione di pericolo per la quale con i mezzi del Comando dei Vigili del Fuoco non è stato possibile rimuovere le parti pericolanti, è stata dai medesimi ritenuto *"opportuno proporre la temporanea interdizione al traffico nella sottostante SP 209 e il divieto di utilizzo della zona del fiume adibita a Campo gara per canoa e rafting"*;
- sono stati, dunque, demandati *"ulteriori ed eventuali accertamenti da parte di chi di dovere il quale dovrà provvedere con la massima urgenza a fargli eseguire, sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, al fine di assicurare, consolidare, ripristinare la manutenzione che il caso richiede"* con l'invito al Comune di Terni ad adottare *"tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza che riterrà necessari, anche ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000"* al fine di *"ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste. Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni."*;
- Il Comune di Terni, a seguito della qualificata comunicazione, si è immediatamente attivato per l'attuazione di quanto richiesto, incaricando l'Ing. Francesco Ansuini, tecnico esperto in strutture metalliche che, in data 13.09.2018 ha eseguito un sopralluogo presso citata la passerella Telfer

dell'ex stabilimento elettrochimico di Papigno, per valutarne le condizioni di mantenimento e stabilità;

- in data 14.09.2018 è stata rimessa la relazione peritale da parte del Tecnico incaricato, assunta al protocollo dell'Ente con il n.125928 di pari data, nella quale si evidenzia, per quanto ivi svolto, *“un rischio grave ed imminente per la pubblica incolumità e cioè per la sicurezza della viabilità della S.S. Valnerina e per le attività sportive svolte sul tratto del fiume Nera interessato e sulle sponde adiacenti e pertanto (come per altro già suggerito nella nota del Comando provinciale dei VV.F. di Terni..omissis...) impone con assoluta urgenza l'adozione di provvedimenti di interdizione del transito e dello stazionamento nelle aree sottostanti la struttura, sino all'eliminazione di tale rischio, ottenibile soltanto con un successivo, immediato intervento di rimozione della stessa.”;*

Richiamata, altresì, la nota Prot. 125676 del 13/09/2018 avente ad oggetto *“Passerella metallica “Telfer” (ex stabilimento di Papigno). Richiesta emissione di ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura della S.R. 209 “Valnerina” dal Km 4+300 al Km 4+500, di interdizione del tratto del fiume Nera e dell'area d'argine sinistro al di sotto della passerella e di conseguente rimozione della stessa”*, nella quale si evidenzia il possibile ripetersi di fenomeni di distacco di frammenti dalla struttura di cui trattasi in grado di determinare grave pregiudizio per la pubblica incolumità degli utenti della strada e di quanti, a vario titolo, dovessero percorrere o stazionare lungo il tratto del fiume Nera e relative sponde, in prossimità della sopra citata passerella “Telfer”;

Valutato che l'evoluzione del fenomeno non consente al Comune di rimandare l'attivazione delle misure di salvaguardia a tutela della pubblica e privata incolumità;

Dato atto che le misure necessarie debbono essere prontamente attivate al fine di evitare fenomeni lesivi per l'incolumità pubblica;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimento contingibile e urgente al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, consistente nell' interdizione del transito e dello stazionamento nelle aree sottostanti la struttura, che sono di competenza del Comune di Terni, individuate nella allegata planimetria, ed in particolare:

1. l'interdizione alla sosta ed alla navigazione del tratto di fiume sottostante la passerella in questione per una lunghezza di ml. 25 a monte e ml. 25 a valle della passerella;
2. l'interdizione alla sosta ed al transito di pedoni e veicoli di ogni natura nell'area che si estende in sinistra idrografica del fiume Nera, per un tratto di lunghezza di ml. 25 a monte e ml. 25 a valle della passerella e per la larghezza di ml. 25 misurati a partire dal muro d'argine sinistro del fiume Nera;

Visti gli artt. 6 e 7 del nuovo codice della strada d. lgs. 285/1992, in forza dei quali la presente ordinanza viene trasmessa alla Provincia di Terni per gli adempimenti di competenza;

Visto che ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Dato atto che la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Terni, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267 del D.Lgs. 267/00 s.m.i.;

ORDINA

fino al ripristino delle condizioni di sicurezza:

1. l'interdizione alla sosta ed alla navigazione del tratto di fiume sottostante la passerella in questione per una lunghezza di ml. 25 a monte e ml. 25 a valle della passerella;
2. l'interdizione alla sosta ed al transito di pedoni e veicoli di ogni natura nell'area che si estende in sinistra idrografica del fiume Nera, per un tratto di lunghezza di ml. 25 a monte e ml. 25 a valle della passerella e per la larghezza di ml. 25 misurati a partire dal muro d'argine sinistro del fiume Nera.

La Direzione Lavori Pubblici è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza con l'ausilio della Direzione Polizia Locale-Mobilità e dovrà provvedere ad attuare quanto necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza nell'area sottostante la Passerella "TELFER".

La Polizia Municipale, unitamente alle altre Forze di Polizia, è incaricata di vigilare sul rispetto dei divieti imposti nella presente Ordinanza.

La presente ordinanza è Pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Terni e divulgata a cura dell'Ufficio Comunicazione del Comune di Terni.

La stessa è immediatamente trasmessa:

al Settore viabilità della Provincia di Terni per gli adempimenti di competenza;

ai Sindaci dei Comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo, Scheggino, S. Anatolia di Narco;

a tutte le Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco, a tutti gli Enti di pubblico soccorso ed ai gestori di pubblici servizi;

alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria.

L'inottemperanza a quanto disposto con la presente Ordinanza comporta l'attivazione delle procedure previste dall'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Leonardo Donati, dell'Ufficio tecnico della Direzione Lavori Pubblici;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso al TAR dell'Umbria nel termine di 60 giorni.

IL SINDACO

Leonardo Latini